



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Settore Ragioneria – Tributi – Controllo di Gestione

Relazione per l'affidamento in house dei servizi di supporto all'attività di gestione ordinaria, di recupero evasione e di riscossione volontaria e da violazioni delle entrate tributarie comunali, delle entrate tributarie comunali minori, del COSAP/Canone Unico dalla data di vigenza e per lo svolgimento dell'attività di front office del settore tributi

Prot. 18213/2020

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 112 "Servizi pubblici locali" del D. Lgs. 267/2000 gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Per servizio pubblico locale si intendere quell'attività finalizzata al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile e, dal punto di vista soggettivo, questa attività viene ricondotta direttamente o indirettamente ad una figura del diritto pubblico.

Le alternative in merito all'affidamento dei servizi da parte dei Enti Locali risultano essere le seguenti:

- affidamento a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica in applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici;
- affidamento a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- affidamento a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte prevalente (comunque non inferiore all'80% dell'attività della società) della propria

attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal e ora individuati nell'articolo 16 del D. Lgs. 175/2016 e dagli articoli 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016.

- limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante azienda speciale.

Al riguardo si evidenzia l'orientamento comunitario secondo cui "un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e [può] farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche".

In merito alla forma di gestione dei servizi tramite le società di capitali partecipate, all'art. 4 il D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) definisce le finalità perseguibili dall'Ente pubblico mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazione, prevedendo che:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo

16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.”

La decisione dell'Amministrazione di non ricorrere al mercato deve essere motivata con particolare riferimento al maggior vantaggio per i cittadini di tale scelta. Il maggior vantaggio è declinato in ordine:

- ai costi standard di gestione del servizio;
- agli obiettivi di universalità, di socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
- all'impiego ottimale delle risorse pubbliche.

La presente relazione è elaborata relativamente alla gestione dei servizi di supporto all'attività di gestione ordinaria, di recupero evasione e di riscossione volontaria e da violazioni delle entrate tributarie comunali, delle entrate tributarie comunali minori, del COSAP (e del Canone Unico dalla data di sua vigenza) e per lo svolgimento dell'attività di front office del settore tributi (gestione ordinaria IMU e TASI (per le posizioni sino al 31.12.2019) per il periodo 1/10/2020 – 30/09/2024 del Comune di Porto Mantovano al fine di individuare i contenuti del servizio, la natura dello stesso, la modalità di affidamento individuata, la motivazione del provvedimento di affidamento in-house e la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house.

I RIFERIMENTI NORMATIVI

Secondo la vigente normativa l'erogazione di un servizio deve avvenire secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Il punto è stato ribadito anche nella delega contenuta nella l. 124/2015, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che in materia di pubblici servizi locali indica come criterio direttivo l’*“individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità”* (art. 19, comma 1, lett. e)).

Ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, il rispetto della disciplina europea deve essere “dimostrato” da una apposita relazione da pubblicarsi sul sito internet dell'Ente Affidante. Tale principio è ricavabile dai commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, che recitano:

20. *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di*

garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E I SUOI CONTENUTI

Costituisce oggetto della convenzione l'acquisizione dei servizi di supporto alle seguenti attività:

a) Gestione ordinaria dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e per le posizioni sino al 31.12.2019 del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi):

- a.1) Servizi di supporto alla gestione ordinaria IMU e TASI (TASI per le posizioni sino al 31.12.2019)
- a.2) Gestione delle rateizzazioni IMU/TASI.

b) Servizi di supporto alla ricerca evasione IMU/TASI

- b.1) Servizi di supporto alla ricerca evasione IMU/TASI
- b.2) Servizi di supporto alla gestione degli avvisi di accertamento IMU/TASI.

c) Gestione servizi di supporto alla riscossione ordinaria e da violazioni IMU/TASI e supporto operativo per l'attività amministrativa di recupero evasione tributi locali

d) Gestione dei servizi propedeutici di supporto alla riscossione anche coattiva delle entrate tributarie minori quali l'imposta sulla pubblicità, il COSAP (canone per occupazione suolo pubblico), il Canone Unico dalla data di vigenza e dei servizi di supporto alla ricerca dell'evasione delle entrate tributarie minori

e) Gestione dei servizi di front-office

Il Comune di Porto Mantovano manterrà la titolarità, la direzione e il controllo di tutti i processi per cui sono richiesti i servizi di supporto e sarà altresì titolare del processo di programmazione dell'attività di accertamento e di recupero dell'evasione dei tributi e delle entrate oggetto della convenzione. Tutte le potestà pubblicistiche

inerenti la gestione e la riscossione delle entrate di propria competenza resteranno in capo al Comune.

Il servizio verrà quindi articolato nelle seguenti principali attività:

a) gestione ordinaria Imposta Municipale Unica (IMU) e della Tassa sui servizi indivisibili (Tasi) (per le posizioni sino al 31.12.2019)

La gestione ordinaria dei tributi che sarà oggetto della convenzione richiede, nel rispetto dei termini e modi di legge, lo svolgimento di un insieme coordinato di attività finalizzato all'aggiornamento, manutenzione e bonifica delle banche dati. Tali attività dovranno tenere conto di tutte le operazioni già svolte o in corso di svolgimento alla data di affidamento del servizio ed acquisire, comunque, tutte le informazioni e i dati necessari alla effettuazione di una efficiente, efficace e corretta attività di gestione ordinaria, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

La gestione ordinaria di tali tributi dovrà essere svolta avvalendosi dei sistemi informatici in uso presso l'Ente e si concretizza nei servizi:

- a.1) di supporto alla gestione ordinaria dell'IMU e della TASI (TASI posizioni sino al 31.12.2019);
- a.2) di gestione delle rateizzazioni IMU/TASI.

b) ricerca evasione dei tributi comunali: IMU e TASI

Il servizio di ricerca evasione dei tributi oggetto della convenzione richiede lo svolgimento, nel rispetto dei modi e termini previsti dalla legge, di un insieme coordinato di attività finalizzato all'aggiornamento, manutenzione e bonifica della banca dati, all'accertamento di fattispecie di evasione parziale e/o totale, di altre irregolarità, con riguardo alle annualità non ancora scadute in riferimento alle unità immobiliari presenti nel territorio dell'Ente. Tali attività dovranno tenere conto di tutte le operazioni già svolte o in corso di svolgimento alla data di affidamento del servizio ed acquisire, comunque, tutte le informazioni e i dati necessari alla effettuazione di una efficiente, efficace e corretta attività di accertamento, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Verranno inoltre tenute allineate ed aggiornate tutte le banche dati, dovrà essere attuato un capillare controllo delle fattispecie di evasione e dovranno essere eseguite tutte le elaborazioni che l'Ente richiederà, anche di tipo contabile e statistico. Il servizio comprenderà pertanto qualsiasi attività di analisi e "manutenzione" delle banche dati collegata alle operazioni di recupero evasione e di miglioramento della qualità delle banche dati stesse. Il servizio si concretizzerà:

- b.1) nell'attività di supporto alla ricerca evasione IMU/TASI;
- b.2) nell'attività di supporto alla gestione degli avvisi di accertamento IMU/TASI.

In considerazione della scelta dall'Ente di prevedere di mantenere la titolarità, la direzione e il controllo di tutti i processi inerenti i tributi locali, come pure dell'attività

di recupero dell'evasione delle entrate tributarie comunali, non spetterà alla società alcun compenso proporzionato agli incassi ma il compenso dovrà essere corrisposto per tutta l'attività istruttoria e di supporto all'ufficio tributi comunali. Il rischio legato alla mancata riscossione degli avvisi di accertamento rimante quindi a carico dell'Ente e viene quantificato nel FCDE.

c) Gestione servizi di supporto alla riscossione ordinaria e da violazioni IMU/TASI e supporto operativo per l'attività di recupero dell'evasione dei tributi locali

La gestione dell'attività di riscossione ordinaria e da violazioni dei tributi comunali dovrà essere eseguita con sistemi informatici forniti ad ASEP SRL dal Comune di Porto Mantovano, affidabili ed idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile che permetta una rapida rendicontazione delle somme incassate, l'estrapolazione di dati statistici, anche ai fini della redazione del bilancio e di apportare eventuali modifiche conseguenti ad esempio a variazioni della normativa di riferimento.

L'affidamento dei servizi di supporto deve comprendere oltre alle attività sopra descritte qualsiasi altra attività collegata alla gestione ordinaria del tributo e dei servizi di supporto alla riscossione ordinaria e da violazione del tributo, nonché alle operazioni di recupero evasione, compresa la predisposizione di qualsiasi atto/provvedimento/comunicazione/informativa, ecc.

d) Gestione dei servizi propedeutici di supporto alla riscossione anche coattiva delle entrate tributarie minori quali l'imposta sulla pubblicità e il COSAP/canone sostitutivo e dei servizi di supporto alla ricerca dell'evasione delle entrate tributarie minori

Con riferimento alle entrate tributarie minori si intende lo svolgimento di tutte quelle procedure atte a garantire:

- la gestione ordinaria delle attività dei tributi minori consistenti nell'elaborazione e proiezioni del gettito sulla base delle aliquote dell'imposta determinate dall'Ente e dalle disposizioni regolamentari e normative eventualmente suddiviso per tipologia di immobile e/o tipologia di contribuente e nello svolgimento di tutte le attività relative alla bonifica, all'aggiornamento e alla manutenzione delle banche dati al fine di determinare l'imposta dovuta per ogni soggetto passivo e per ogni anno d'imposta relativamente a quelle entrate la cui gestione non sia stata esternalizzata tramite affidamento per la gestione in concessione (ad oggi è stata affidata in concessione la gestione dell'ICP e del corrispettivo rifiuti);
- la riscossione diretta delle entrate, affidando le attività propedeutiche alla gestione dei Tributi Minori e ogni tributo sostitutivo in attuazione del federalismo fiscale e le attività propedeutiche a supporto della gestione della riscossione coattiva dei tributi sulla Pubblicità – Diritti Pubbliche Affissioni, altri tributi minori e COSAP e canone sostitutivo (Canone Unico) che non siano stati delegati ai concessionari della riscossione tributi. Relativamente al COSAP / Canone Unico

dalla data di vigenza, dovrà essere svolta attività di supporto all'ufficio tributi comunale nella gestione ordinaria delle attività di riscossione dell'occupazione suolo per il mercato settimanale e di altre occupazioni temporanee;

- la collaborazione con gli uffici comunali per effettuare le verifiche sui contribuenti utilizzando le informazioni e le banche dati disponibili per l'individuazione di possibili casistiche di evasione;

- l'attivazione delle attività di supporto dell'ufficio tributi nel recupero evasione dei tributi minori e del COSAP (o canone sostitutivo) e delle attività di riscossione coattiva dei medesimi.

e) Gestione dei servizi di front-office

Con riferimento ai servizi di supporto all'attività ordinaria e di recupero evasione nonché di riscossione volontaria e da violazioni delle entrate tributarie comunali, nella convenzione è prevista l'attivazione di un servizio di front-office presso le strutture fornite dal Comune. Il servizio dovrà essere svolto con risorse dedicate ed adeguatamente formate nell'ambito delle specifiche normative tributarie, nonché nell'ambito di tutti i processi collegati all'attività di gestione ordinaria, di recupero evasione, di riscossione volontaria e da violazioni e nella gestione delle banche dati tributarie, in modo da garantire un'efficace, corretta e tempestiva informazione all'utenza.

Il servizio di front-office dovrà garantire:

- informazioni sull'applicazione delle entrate tributarie comunali e sui versamenti effettuati;
- chiarimenti sugli atti emessi e la gestione degli eventuali annullamenti;
- gestione delle rateizzazioni;
- assistenza ai cittadini anche nella verifica dei pagamenti effettuati e/o al supporto alla gestione delle istanze rimborsi presentati;
- assistenza all'utenza sull'applicazione dei tributi comunali minori e del COSAP/canone sostitutivo.

LA NATURA DEL SERVIZIO

Appare innanzitutto necessario operare la classica distinzione tra servizio pubblico locale ed attività resa a favore dei Comuni, al fine di collocare la gestione dei servizi di supporto all'attività ordinaria e di recupero evasione nonché di riscossione volontaria e da violazioni delle entrate tributarie comunali, delle entrate tributarie comunali minori e del COSAP/Canone Unico e di front office del settore tributi.

La giurisprudenza ha affermato che il servizio pubblico è quello che consente al Comune di realizzare fini sociali e di promuovere lo sviluppo civile della comunità locale ai sensi dell'art. 112 del D. lgs. 267/2000, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata.

Si definiscono servizi strumentali quei servizi prestati in favore della Pubblica Amministrazione, che eventualmente utilizza tale prestazione ai fini dell'erogazione

del servizio pubblico a vantaggio della collettività. Il Tar del Lazio (Roma – Sez. III n. 3109/2008) evidenzia che *“Possono definirsi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali.”*

Sulla base dell'ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedasi in particolare sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766) e dei pareri resi dall'Autorità Garante della concorrenza e Mercato 8AS 488 del 25/11/2008, AS 580 del 25/6/2009, AS 628 del 25/9/2009) che ne escludono la natura di servizio pubblico e alla luce di tutto quanto sopra, per la gestione del servizio di supporto all'ufficio tributi e di front-office e back office del servizio tributi comunali come meglio specificato in precedenza, risultano ricorrere le caratteristiche appena sopra evidenziate che lo includono tra i servizi strumentali.

L'AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ASEP SRL – LA MODALITA' PRESCELTA DI AFFIDAMENTO

Normativa di riferimento per gli affidamenti in house

Come tutti gli affidamenti per i quali l'ente intende rivolgersi a soggetti esterni, anche gli affidamenti *in house providing* devono sottostare a regole precise dettate sia dal legislatore comunitario che nazionale e delle quali il Settore che intende procedere all'affidamento deve tenere conto nel predisporre il proprio provvedimento.

Normativa e giurisprudenza comunitaria, in particolare:

- la nuova Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli Appalti Pubblici approvata in data 15.1.2014 dal Parlamento europeo che sostituisce la Direttiva 2004/18/CE. Essa per la prima volta traduce in un dato normativo gli elementi di principio dettati a suo tempo dalla sentenza Teckal (18.11.1999) e sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in materia di affidamenti *in house*. In particolare, l'articolo 12 di tale Direttiva stabilisce le condizioni che consentono l'esclusione di un appalto pubblico dall'ambito applicativo di tale normativa ovvero i casi in cui è possibile ricorrere all'affidamento *in house*.

- le sentenze della Corte di Giustizia Europea che tentano di individuare il difficile punto di equilibrio fra i principi a tutela della libera concorrenza ed il potere di auto-organizzazione riconosciuto alle amministrazioni pubbliche degli Stati membri o la cosiddetta sentenza Teckal (Corte Giustizia Europea 18.11.1999 sentenza 107/98) o la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6.4.2006 (Corte Giustizia I Sezione causa c-410-04).

Normativa e giurisprudenza italiana, in particolare:

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8756 del 15.6.2002;
- D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006, articolo 13;
- D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008, articolo 18;
- D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011, articolo 3-bis;

- D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012, articolo 4;
- Legge di Stabilità 2014 nelle parti riguardanti le Società e gli organismi partecipati (commi da 550 a 571 dell'articolo 1);
- numerose sentenze del Consiglio di Stato, del T.A.R. e della Corte dei Conti che sono intervenute sull'argomento dettagliandone le modalità applicative.
- D. Lgs 50/2016 nuovo codice dei contratti e nello specifico l'articolo 5 che individua i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico e l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti *in house*) che definisce il regime speciali sugli appalti;
- D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che all'articolo 16 definisce l'assetto organizzativo e giuridico delle società "in house".

Il ricorso all'affidamento *in house*, in quanto derogatorio rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica, ha dei limiti ben delineati e rigorosi. Tali limiti, stabiliti ab origine dalla cosiddetta "Sentenza Teckal" (1999) e adesso tradotti in norma dall'articolo 12 della Direttiva del Parlamento Europeo del 15.1.2014, sono stati, in questo frangente temporale, confermati anche dalla giurisprudenza italiana che ha inteso comprimere l'utilizzo di questa tipologia di affidamenti, consentendo alla pubblica amministrazione di ricorrere, legittimamente, agli affidamenti *in house* solo se sussistono le seguenti condizioni oggi definite dall'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, a mente del quale:

"1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

Il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ad oggetto *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* contiene il recepimento della nuova disciplina in materia di *"in house providing"* dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, ammette l'affidamento diretto ad una società *in house*. L'art. 5 del decreto recepisce i presupposti enunciati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevedendo che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, ammettendo quindi l'affidamento diretto, quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

" a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata."

Il successivo comma 2, del medesimo articolo 5 sopracitato prevede inoltre che *"Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. In merito infine all'esercizio del controllo analogo il nuovo codice dei contratti prevede che un'amministrazione aggiudicatrice possa aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del D. Lgs. 50/2016, anche in caso di controllo congiunto. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Nello statuto di ASEP Srl come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 31/7/2020, possono essere riscontrati i requisiti individuati dalla normativa, in particolare dal D. lgs. 175/2016 e dal D. lgs. 50/2016, e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di società *in-house*, in quanto:

- all'art.5 punto 5.2 e al successivo art. 10 punto 10.6 prevede che il capitale della società sia interamente pubblico e definisce quale requisito essenziale la natura di ente pubblico per l'ammissione alla sottoscrizione del capitale sociale. Il principio della totalità della partecipazione pubblica è richiamato anche dall'art. 3 dello statuto. In concreto ad oggi la compagine sociale di ASEP Srl è costituita da soli Enti pubblici (Comuni e Unioni di Comuni);

- all'art. 3 definisce le attività che potrà svolgere ASEP Srl prevedendo che la società eserciti le attività per lo svolgimento di servizi di interesse generale rivolte alla persona e alla tutela del territorio e attività a queste assimilate a favore prevalentemente dei territori degli Enti Pubblici soci e allo svolgimento di attività strumentali. Le attività previste nell'oggetto sociale sono sufficientemente specificate e garantiscono la stretta connessione tra l'attività della società e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata. In concreto tra le attività annoverate all'art. 3 (Oggetto sociale) dello statuto di ASEP Srl, è previsto il servizio "A.3) *attività assimilate a servizi pubblici per il territorio*" che prevede tra l'altro "l'attività di servizio e di supporto alle funzioni comunali di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi e di tutte le altre entrate comunali";

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 comma 3 e 26 comma 1 del d.lgs. 175/2016 l'articolo 3 dello statuto di A.se.p. Srl prevede che oltre l'80% del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi di interesse generale e di tutela della concorrenza e può svolgere in via del tutto marginale l'attività di servizi affidatigli da enti pubblici locali non soci a condizione che tale produzione ulteriore permetta alla società di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- agli articoli 21 "*Bilancio preventivo e Piano triennale*", 22 "*Relazioni periodiche*", 25 "*Controllo dei soci*" e 26 "*L'attuazione del controllo analogo dei soci pubblici sulla società e il coordinamento dei soci*" vengono definiti i poteri riservati all'assemblea prevedendo che ai soci di ASEP Srl vengono riservati maggiori poteri di natura autorizzatoria e preventiva alla scelte assunte dagli amministratori rispetto a quelli riservati a società che non operano con il sistema dell'*in-house providing* istituendo altresì il sistema del controllo analogo dei soci pubblici sulla società;

- all'art. 11, al fine di garantire l'efficacia al controllo del socio, vengono previste alcune limitazioni al potere degli organi delegati e definite le competenze dei soci

e dell'organo amministrativo prevedendo una limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con contestuale espansione dei poteri in capo ai soci;

- all'art. 24 viene prevista un'adeguata informativa sulla gestione ai soci definendo in modo chiaro le informazioni che l'organo amministrativo deve periodicamente inviare ai soci stabilendo altresì che gli organi amministrativi e tecnici dei soci hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi dalla Società;

- agli articoli 25 e 26, al fine di garantire la partecipazione alla gestione da parte dei soci di minoranza della società, viene prevista l'istituzione di uno specifico organismo, il Coordinamento dei soci, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, permettendo la partecipazione alla gestione della società anche ai soci di minoranza.

Oltre alle disposizioni statutarie sopracitate il Comune di Porto Mantovano nell'ottica di attuare una politica di *governance* su ASEP Srl, ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 26/11/2015 successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 31/7/2020, un Regolamento per l'esercizio del controllo analogo al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni e precisare i comportamenti degli organi delle società in house, per il comune di Porto Mantovano la società ASEP SRL. In attuazione di tale regolamento e dello statuto della società, è stata sottoscritta apposita convenzione tra enti ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società.

Il comma 1 dell'articolo 192 D. Lgs. 50/2016 prevede l'iscrizione presso l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5 tenuto da ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici.

Il Comune di Porto Mantovano in data 30.01.2018 protocollo ANAC n. 9205/2018, ha presentato domanda ai fini dell'iscrizione di ASEP SRL nell'Elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

Con riferimento alla richiesta di iscrizione di ASEP Srl al registro delle società in house, ANAC ha paventato delle criticità e delle carenze dei requisiti del regime di *in house providing*, così come richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016, in quanto non sono stati ravvisati da ANAC elementi utili a confermare un esercizio congiunto del controllo analogo sulla società ASEP SRL. Uno dei requisiti necessari dell'istituto dell'*in house providing* è che le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti ed affidanti esercitino congiuntamente un effettivo controllo analogo secondo le previsioni dei commi 2 e 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016. La vigente normativa prescrive che ciascuna amministrazione sociale eserciti *un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni*

significative della persona giuridica controllata" attraverso *"poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario"* (punto 6.3 delle Linee guida ANAC n. 7), ma soprattutto che tale controllo sia strutturale e riferito alla gestione societaria dell'organismo *in house* e non può essere limitato alle sole fasi esecutive afferenti alla qualità dei servizi resi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2002, n. 2418; Consiglio di Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2602; Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, Deliberazione 2/2015/PRSP del 20 gennaio 2015). Secondo Anac, come evidenziato dalla nota trasmessa all'Ente con prot. n. 81622 del 16/10/2019, la sopracitata condizione di influenza determinante di ciascun ente socio, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata, nello statuto e nella convenzione che regolamentano il controllo analogo su ASEP Srl non viene garantita, ma, viceversa, dall'esame condotto da ANAC della Convenzione ex art. 30 del TUEL approvata con D.C.C. n. 89/2016 e sottoscritta dai Comuni soci affidanti il 29.07.2016 per la disciplina del controllo analogo congiunto attraverso l'"Organismo di coordinamento dei soci" tra i Comuni, non viene riservata al predetto organismo alcun potere decisionale bensì si prevedono meri poteri di controllo e di rilascio di pareri che non vincolano l'assemblea dei soci, a cui spettano in definitiva le decisioni: nella sostanza secondo ANAC la condizione di controllo analogo e la conseguente configurazione di società *in house*, verrebbe garantita solo per il Comune di Porto Mantovano e non per gli altri comuni soci affidanti.

Al fine di recepire le richieste di ANAC in merito al funzionamento del controllo congiunto dei Soci su ASEP Srl, e per poter così procedere alla sua iscrizione nel registro delle società che operano con il sistema dell'*in-house providing*, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 31/7/2020 è stato modificato il regolamento per il controllo analogo sulle società *in house* e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 31/7/2020 lo statuto di ASEP Srl e la convenzione per il controllo analogo congiunto su ASEP Srl da parte dei soci.

LE RAGIONI DELLA SCELTA GESTIONALE DI AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ASEP SRL

Il D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina il nuovo codice dei contratti al comma 2 dell'articolo 192 prevede che *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."*

I BENEFICI PER LA COLLETTIVITA' DELLA FORMA GESTIONALE PRESCELTA

Le motivazioni per affidare ad ASEP Srl il servizio di supporto all'attività dell'ufficio tributi e di front office e back office possono essere ricondotte sia ai benefici a favore della collettività in termini di efficienza ed economicità e ottimale impiego delle risorse legati ad una gestione imprenditoriale dei servizi, che alla qualità dei servizi resi alla collettività.

Dal punto di vista della *governance*, la gestione in forma societaria, con un forte controllo pubblico, per le attività di conclamata e deliberata pubblica utilità, ha lo scopo di assicurare ai cittadini e delle imprese un sistema di produzione di servizi sempre più efficiente e efficace. La società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare nell'ambito della società mista con socio operatore (dove il principale appaltatore, soggetto privato, condivide il governo della società mista con la parte pubblica, in un sempre delicato equilibrio tra esercizio del controllo e soggezione al controllo dell'appaltatore stesso), e dell'altrettanto complesso meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario individuato con gara (alternativa all'affidamento alla società in house ed alla società mista), a mezzo del contratto di servizio, con indubbie difficoltà di verifica sulle attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi. In ragione del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente", la società in house non può ritenersi terza rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'Amministrazione affidante. Asep Srl opera sulla base di un budget approvato dal Consiglio Comunale lo scorso mese di aprile 2020, la cui attuazione viene monitorata da parte dei soci, che in questo modo possono verificare il rispetto degli obiettivi di servizio stabiliti. La presenza dei Comuni all'interno del soggetto gestore in house garantisce un'unicità di obiettivi tra chi pianifica e controlla e chi gestisce.

Dal punto di vista dell'efficienza gestionale, un razionale utilizzo di una società pubblica può concorrere ad elevare la qualità dei servizi resi ai cittadini riducendo i costi. La gestione dei servizi avviene in modo "imprenditoriale" sviluppando un approccio basato sull'analisi industriale dei servizi da svolgere, in considerazione di valutazioni economiche coerenti con la tipologia e qualità dei servizi erogati, nell'interesse del socio pubblico. La gestione imprenditoriale ha come primario obiettivo quello di garantire l'efficienza dei servizi, delle attività e più in generale degli interventi ovvero la riduzione dei costi a parità di qualità fornita a tutto vantaggio del Socio pubblico che al tempo stesso è anche il committente del servizio. La finalità della gestione imprenditoriale di una società pubblica è infatti quella di garantire sempre maggiori servizi a costi contenuti. La società *in house* coniuga la gestione pubblica del servizio con il metodo imprenditoriale di gestione, in modo che la stessa possa attuarsi secondo i criteri di economicità, efficacia ed efficienza, conseguendo gli obiettivi nella misura prevista nei documenti di pianificazione (efficacia), con il minor impiego possibile di risorse (efficienza) e gestendo in condizioni di equilibrio economico finanziario (economicità). L'obiettivo è di fornire un servizio universale definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio a condizioni standard di qualità per tutti gli

utenti, indipendentemente dalla loro ubicazione, volto a livelli di soddisfazione degli utenti i più alti possibile (socialità), e nella fattispecie di gestire il servizio nell'interesse degli enti locali e nel rispetto di standard qualitativi per i servizi erogati agli utenti (qualità del servizio). Gli obblighi specifici di servizio universale gravanti su ASEP Srl vengono disciplinati dalla convenzione che disciplina la l'affidamento in house dei servizi di supporto all'attività di gestione ordinaria, di recupero evasione e di riscossione volontaria e da violazioni delle entrate tributarie comunali, delle entrate tributarie comunali minori e del COSAP/canone Unico e per lo svolgimento dell'attività di front office del settore tributi.

Nel caso concreto inoltre l'esperienza maturata negli anni di gestione del servizio di supporto all'ufficio tributi e di front e back office da parte di una società ormai totalmente pubblica, permette di poter affermare come questo tipo di affidamento consenta il mantenimento di equilibri economici, con vantaggi in termini di migliori servizi per l'utenza. Nel caso di ASEP Srl deve altresì riconoscersi l'esperienza maturata negli anni nell'attività di supporto e di front-office e back-office al Comune di Porto Mantovano e di altri comuni soci.

I benefici della collettività di un nuovo affidamento a Asep Srl *dei servizi di supporto all'attività di gestione ordinaria, di recupero evasione e di riscossione volontaria e da violazioni delle entrate tributarie comunali, delle entrate tributarie comunali minori, del COSAP e del Canone Unico dalla data di vigenza e per lo svolgimento dell'attività di front office del settore tributi* risiedono essenzialmente nella continuazione di un rapporto apprezzato dall'utenza, efficiente e rodato nel tempo e che al contempo assicura un'efficace controllo dell'evasione tributaria e flussi di cassa positivi delle entrate tributarie.

L'organizzazione in house providing di ASEP Srl consentirà l'erogazione di un servizio che si uniformi ai seguenti principi generali:

- a) *uguaglianza*: l'attività della Società e l'erogazione dei servizi si ispireranno al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza di trattamento deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione nello svolgimento del servizio agli utenti, soprattutto in riferimento al servizio di sportello reso ai cittadini. Per agevolare l'accesso ai servizi di tutti i cittadini/contribuenti, l'affidamento ad ASEP Srl, grazie anche al maggiore controllo da parte degli uffici comunali sullo svolgimento del servizio legato alla natura di società in-house, garantirà lo svolgimento di iniziative atte ad agevolare l'accesso ai servizi degli utenti tramite incontri su appuntamento anche fuori dagli orari di sportello, consulenze telefoniche, comunicazioni e consulenze via e-mail;
- b) *imparzialità*: la società si comporterà, nei confronti dei cittadini e dei contribuenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c) *continuità*: la società garantirà lo svolgimento delle proprie attività in modo regolare e senza ingiustificate interruzioni;

- d) *partecipazione*: la Società dovrà predisporre piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere il Comune e i cittadini;
- e) *Informazione*: l'utente interessato avrà diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità definite dal D. Lgs. 241/1990 e s.m.i, nonché nel rispetto dei principi del vigente regolamento comunale sull'accesso agli documenti amministrativi. L'utente/contribuente, può produrre memorie e documenti, presentare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio;
- f) *Efficienza ed efficacia*: il servizio pubblico verrà erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La società dovrà adottare tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;
- g) *Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie*: in base a quanto stabilito dalla legge 212/2000 ("Statuto del contribuente"), la società dovrà predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del Comune e dello stesso contribuente (utente finale del servizio) degli atti a lui destinati, assumendo iniziative concordate e sotto la direzione del Comune volte a garantire che le istruzioni ed in generale ogni altra comunicazione, siano messe a disposizione del contribuente in tempi utili. La Società dovrà adoperarsi altresì affinché gli utenti del Comune (contribuenti) possano adempiere alle obbligazioni tributarie nel migliore dei modi, nelle forme meno onerose e più agevoli.

Un innegabile vantaggio per il Comune, e di conseguenza per la collettività amministrata, legato alla gestione del servizio tramite l'affidamento a società in house, è rappresentato inoltre dal mantenimento del controllo diretto e costante di un'attività divenuta strategica come quella di gestione della fiscalità locale.

LA VERIFICA DELLA CONGRUITA' ECONOMICA

L'esame della congruità economica del servizio offerto da ASEP Srl si basa sul confronto del preventivo presentato dalla società con nota prot. n. 18472 /2020 con le condizioni di affidamento della gara effettuate dalla Regione Emilia Romagna tramite *Intercent – ER* (Agenzia per lo sviluppo telematico dei mercati telematici della regione Emilia Romagna) per il servizio tributi per tutti i comuni della Regione (servizio suddiviso in più lotti corrispondenti a raggruppamenti della alle province della Regione) ad esclusione del Comune di Bologna, denominato "*SERVIZIO TRIBUTI 3*", che individua con precisione il corrispettivo per ogni operazione/attività che

l'affidatario dovrà svolgere in materia di supporto nella gestione dei tributi comunali.

1) CARATTERISTICHE ECONOMICHE DEL SERVIZIO OFFERTO DA ASEP SRL PER IL PERIODO 1/10/2020 – 30/09/2024

Per poter svolgere le attività previste in convenzione vengono stimate le seguenti necessità:

- 25 ore settimanali di presenza presso l'Ente di un operatore altamente qualificato con funzioni di capo progetto – esperienza richiesta almeno decennale maturata in materia di tributi locali.

Il costo complessivo annuo per il servizio richiesto ad ASEP Srl sulla base del preventivo presentato con nota prot. n. 18472 /2020 (agli atti), **è pari ad euro 30.446,00 oltre IVA**. Nessun altro compenso viene corrisposto ad ASEP Srl essendo il compenso onnicomprensivo.

2) CARATTERISTICHE ECONOMICHE DEL SERVIZIO OFFERTO DALLA GARA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, RICERCA EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI 3).

CARATTERISTICHE ECONOMICHE DEL SERVIZIO OFFERTO DALLA GARA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA GARA “SERVIZIO TRIBUTI 3)”

La gara di recente pubblicazione sul portale Intercent-ER della Regione Emilia Romagna presenta le seguenti caratteristiche:

Oggetto della procedura: è uno o più dei servizi base, ed anche dei servizi opzionali di seguito indicati e descritti nei capitoli successivi da affidare in regime di appalto di servizi e da eseguire a favore delle Amministrazione della Regione Emilia-Romagna.

SERVIZI BASE:

- a) gestione ordinaria e servizi di supporto alla riscossione ordinaria TARES e TARI;
- b) gestione accertamento e ricerca evasione TARES e TARI;
- c) gestione accertamento e ricerca evasione IMU e TASI;
- d) gestione servizi di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali;

I servizi base potranno essere acquistati dall'Ente anche singolarmente, e sono il presupposto per l'acquisto dei servizi opzionali

Descrizione: BANDO RETTIFICATO - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di supporto alla gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali 3).

Ente appaltante: INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Bando rettificato: Determinazione n. 200 del 30 maggio 2019

Importo appalto: 67.584.931,11 €

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Data di pubblicazione a sistema: 04/04/2019

Data chiusura procedura: 17/07/2020

In dettaglio i compensi di aggiudicazione della gara espletata dalla Regione Emilia Romagna prendendo come riferimento quelli del LOTTO 4 che prevede i compensi di aggiudicazione meno onerosi rispetto ai lotti messi a gara:

Attività	Compenso di risultato	Compenso per attività
Gestione ordinaria e servizio di supporto alla riscossione ordinaria TARES/TARI	1,80%	3,02
Gestione ricerca evasione TARES/TARI: Sollecito/avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo pagamento TARI TARES	2,88%	3,02
Gestione ricerca evasione TARES/TARI: avviso di accertamento per Omessa/Infedele denuncia TARI TARES	11,25%	5,00
Gestione Ricerca evasione IMU TASI	11,88%	5,00
Riscossione coattiva (entrate per cui è stato chiesto il servizio di supporto)	5,33%	7,00
Riscossione coattiva (entrate per cui non è stato chiesto il servizio di supporto)	6,67%	7,00
Gestione servizi di supporto ricerca evasione entrate erariali	18,53%	N/A
Servizio di Data Entry e supporto alla gestione ordinaria IMU/TASI/TARI	N/A	18,50
Servizio d'integrazione sistema di protocollo dell'Ente	N/A	360,00
Servizio d'integrazione del sistema di gestione di pagamento tramite PagoPA dell'Ente	N/A	600,00

Confronto del costo annuale del servizio definito in convenzione

Sulla base delle condizioni del Bando della Regione Emilia Romagna denominato Servizio tributi 3) è stato ricostruito il costo annuale del servizio di supporto all'ufficio

tributi, di back office e front office, secondo le specifiche individuate nello schema di convenzione da approvare in Consiglio Comunale e prendendo a riferimento il volume di attività prevista per il 2020 le cui risultanze sono di seguito dettagliate:

<u>GARA REGIONE EMILIA ROMAGNA 2019 - LOTTO 4 - VALORE DI AGGIUDICAZIONE</u>						
<u>COSTO PER GESTIONE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO: RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' ORDINARIA DEL BILANCIO CORRENTE DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO - DATI BILANCIO DI PREVISIONE 2020</u>						
	UNITA' DI MISURA	COMPENSO: PERC./ EURO	BASE DI RIFERIMENTO	CORRISPETTIVO AL NETTO IVA	IVA 22% COMPRESA	COSTO COMPLESSIVO
GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI: SU AVVISI DI ACCERTAMENTO - COMPENSO PER RISULTATO *	PERC. APPLICATA AL VALORE ACCERTATO	11,88%	100.000,00 €	11.880,00 €	2.613,60 €	14.493,60 €
GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI: SU AVVISI DI ACCERTAMENTO - COMPENSO PER ATTIVITA' RISULTATO	N. PRATICHE	5,00 €	100	500,00 €	110,00 €	610,00 €
GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI (COMPRESA ATTIVITA' DI GESTIONE BANCA DATI) - COMPRESA ATTIVITA' COSAP	ORE/UOMO	18,50 €	1.300	24.050,00 €	5.291,00 €	29.341,00 €
				36.430,00	8.014,60	44.444,60
* La gestione scelta dall'Ente prevede che venga mantenuta la titolarità, la direzione e il controllo di tutti i processi inerenti i tributi locali, come pure dell'attività di recupero dell'evasione delle entrate tributarie comunali. Non spetta quindi alla società alcun compenso proporzionato agli incassi ma il compenso deve essere corrisposto per tutta l'attività istruttoria e di supporto all'ufficio tributi comunali. Per stimare il valore di tale attività istruttoria e di supporto si è valutato di applicare alle entrate per recupero evasione iscritte nel bilancio 2020 (euro 150.000) al netto del FCDE (euro 50.000), il compenso per risultato previsto per la medesima gara condotta dalla Regione Emilia Romagna per i comuni del territorio (escluso il solo Comune di Bologna) nel 2019 con aggiudicazione dei lotti tra la fine del 2019 e il 2020 con durata di 72 mesi dalla data di sottoscrizione. Il rischio legato alla mancata riscossione degli avvisi di accertamento rimante quindi a carico dell'Ente e viene quantificato nel FCDE.						

Di seguito si riportano i dati di sintesi:

costo annuo sulla base della gara E. R. TRIBUTI 3) (iva esclusa)	Costo annuo servizi offerti da ASEP Srl (iva esclusa)	differenza
36.430,00 euro	30.446,00 euro	- 5.984,00

Per quanto riguarda inoltre la programmazione della spesa, indipendentemente dal personale dedicato, il compenso stabilito per il servizio reso ai comuni della

Regione Emilia Romagna è proporzionato anche agli incassi e non fisso e onnicomprensivo come quello offerto da ASEP Srl.

Nonostante le importanti economie di scala legate allo svolgimento del servizio, potenzialmente a tutti i comuni della Regione Emilia Romagna, il costo complessivo del servizio previsto per la gara "Servizio Tributi 3)" della Regione Emilia Romagna, risulta superiore al costo offerto da ASEP Srl, tenuto conto delle specifiche richieste del Comune di Porto Mantovano per le attività di supporto all'ufficio tributi e di front office.

Visto quanto sopra relazionato, si propone all'Amministrazione comunale di proseguire la gestione dei tributi comunali a mezzo di Asep Srl, in modo tale da continuare ad ottimizzare l'implementazione degli obiettivi definiti dal Consiglio Comunale, grazie al conseguimento di economie di scala e di scopo idonee a massimizzare l'efficienza della gestione del servizio.

Porto Mantovano, 22 settembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA, TRIBUTI,
CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE
Angela Del Bon

*(Il presente atto, redatto in modalità elettronica e sottoscritto a mezzo firma digitale
ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, art. 21)*